

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 8-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DI LEMBO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ANGELO DIONISI

per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale
(abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 19 giugno 1992

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Il 18 maggio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte d'appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Dionisi per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (abuso di ufficio).

In data 19 giugno 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 10 giugno 1992 e deferita alla Giunta il 1° luglio 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 16 luglio 1992.

Il senatore Dionisi, che aveva già presentato una memoria scritta, è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato, nella seduta del 16 luglio 1992.

A carico del senatore Dionisi si è ravvisata una ipotesi di reato di abuso di ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, per avere, nella sua qualità di semplice componente della commissione edilizia del comune di Cantalice, in concorso con gli altri componenti della commissione stessa, espresso parere favorevole al rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato in ampliamento e sopraelevazione di altro esistente.

Già nella X legislatura la Giunta, esaminando una richiesta di autorizzazione a procedere ritualmente avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rieti per lo stesso fatto e per il medesimo reato, propose all'unanimità il diniego della richiesta autorizzazione a procedere, ritenendo che la concessione edilizia appariva ineccepibile e che il parere della commissione edilizia, poichè non vincolante, non poteva integrare l'elemento materiale dell'articolo 323 del codice penale (v. *Atti Senato*, X Leg. Doc. IV, n. 104-A).

Sulla scorta di questa precedente decisione, la Giunta, riaffermando il principio che il controllo sulla fondatezza dell'imputazione rimane strumento insostituibile di apprezzamento della sussistenza del *fumus persecutionis*, ha all'unanimità ritenuto di dover confermare la propria contrarietà alla concessione dell'autorizzazione a procedere richiesta contro il senatore Dionisi, ribadendo che la mera espressione di un parere non vincolante, anche se obbligatorio, non può integrare l'elemento materiale del reato di abuso di ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale.

Per queste considerazioni la Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

DI LEMBO, relatore